



COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 – Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26/8/2015
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

N. 14 del 12/02/2019

Oggetto: diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 40/2015 presentata dalla Società E.G.V. Costruzioni Srl.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 17,00, nei locali dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 26/08/2015, nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Vincenzo LO FERMO – Presidente	X	
Dott. Antonio GANGI - Componente	X	
Dott. Victor DI MARIA - Componente	X	

Partecipa alla riunione la D.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario Generale del Comune di Cefalù, che assume la funzione di segretario verbalizzante;

Premesso che:

- il Comune di Cefalù, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 3 marzo 2015, divenuta esecutiva il 5 marzo 2015, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Cefalù, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 8 settembre 2015 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Vincenzo Lo Fermo, Dott. Antonio Gangi e Dott. Victor Di Maria;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 9 settembre 2015 si è regolarmente insediata presso il comune di Cefalù eleggendo quale presidente il Dott. Vincenzo Lo Fermo, così come da delibera n. 1 del 9 settembre 2015;
- questo OSL, ai sensi dell'art.252, comma 4 del TUEL, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e quindi entro il 31/12/2013;
- in data 16/09/2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha pubblicamente diffuso l'avviso di avvio della procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente locale, invitando chiunque ritenesse di

averne diritto a presentare apposita istanza e con ulteriore avviso pubblico, datato 11/11/2015, ha proceduto a prorogare la data di scadenza iniziale, dal 16/11/2015 al 16/12/2015;

- con deliberazione n. 5 dell'11/11/2015, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione dei crediti rilevati, con il quale, tra l'altro, è stato reso noto il responsabile del procedimento, individuato nella persona del Presidente della stessa Commissione Dr. Vincenzo Lo Fermo;
- con delibera n. 13 del 13 luglio 2016 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art. 258 del TUEL;
- con delibera di G.M. n. 136 del 26/07/2016 il Comune di Cefalù ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della massa passiva;
- con propria delibera n. 15 del 31/08/2016 la Commissione Straordinaria di liquidazione ha fissato i criteri e disciplinato le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
- il sig. Rosario Giardina n.q. di legale rappresentante pro tempore della Società E.G.V. Costruzioni s.r.l. con istanza prot. gen. n. 24400 del 06/10/2015, acquisita in pari data al protocollo della Commissione al n. 40, ha chiesto all'O.S.L. l'ammissione alla massa passiva per l'importo di €. 127.590,70, quale vantato credito per interessi ed altre quote scaturenti dalle sentenze della Corte di Appello di Palermo n. 168/96 e n. 1524/2005, nonché della sentenza del TAR Sicilia n. 2838/2006;
- in data 28/09/2017, il Responsabile del Settore Affari Legali ha prodotto l'attestazione, ai sensi art. 254 c. 4 del TUEL, sull'istanza prot. n. 40/CSL del 06/10/2015, di non ammissione del credito vantato per le seguenti motivazioni:

"- Opposizione del Comune (deliberazione di G.M. n. 38 del 17/02/2011);

- Con sentenza del Tribunale n. 9 del 2013 il Giudice dell'Esecuzione non si è pronunciato nel merito dell'opposizione, in quanto ci ha dato ragione sul fatto che la dichiarazione del terzo era negativa;

- Non va ammessa la compensazione, come richiesto nell'istanza, tra le spese di lite dovute da questo Ente alla Società in forza della sentenza TAR n. 2838/06 emessa nel giudizio di ottemperanza (€. 1.836,00) e le spese di lite dovute dalla Società in favore del Comune in forza della sentenza Tribunale n. 9/2013 (2.347,28), stante che il Comune ha provveduto al pagamento della detta somma di €. 1.836,00 con accredito sul c.c. della Società (vedi mandato di pagamento n. 1572 del 26/04/2010 allegato);"

- in data 12/12/2017 l'Organo Straordinario di Liquidazione con nota prot. n. 1491 CSL, inviata tramite pec del 13/12/2017 all'Avv. Paolo Lo Verde presso il cui studio la suddetta Società è domiciliata, ha proceduto a dare comunicazione di preavviso di diniego di ammissione alla massa passiva, assegnando il termine perentorio di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni, allegando contestualmente copia dell'attestazione del 28/09/2017;


- con nota del 21/12/2017 prot. gen. n. 37325, acquisita al protocollo della Commissione in data 21/12/2017 al n. 1510, il sig. Rosario Giardina nella qualità di legale rappresentante della Società, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Lo Verde, ha prodotto osservazioni in merito al citato preavviso di diniego;

- dette osservazioni, al fine di procedere alle necessarie valutazioni, sono state trasmesse al Responsabile del Settore Affari Legali, il quale ha comunicato, con nota prot. n. 14/AAGG dell'11/01/18 (prot. CSL n. 46/2018) di confermare quanto contenuto nell'attestazione in precedenza resa;

- l'Organismo Straordinario di Liquidazione, stante la complessità delle argomentazioni poste a fondamento delle citate osservazioni, con nota prot. n. 426/CSL del 03/04/2018, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di acquisire formale parere legale per la conseguente deliberazione da assumere;

Lette le argomentazioni contenute nel parere reso dall'avv. Francesco Costantino, acquisito in data 24/01/2019 (prot. n. 88 CSL),

che conclusivamente di seguito si riportano:



“E’ chiaro quindi che, contrariamente a quanto assume la difesa dell’E.G.V., la Corte di Appello, dopo aver compiutamente determinato il danno, non ha fatto altro che in modo secco e per comodità applicare gli interessi legali dovuti per legge.

E’ evidente che su tale somma non possono essere calcolati, così come pretende la controparte, ulteriori interessi legali per il divieto dell’anatocismo”;

Rilevato che:

- nelle more della formazione del piano di estinzione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti ritenuti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata (prot. n. 40/CSL/2015) non può essere ammessa;

all’unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di non ammettere alla massa passiva l’istanza identificata nel seguente prospetto, per le motivazioni sopra esposte:

N°	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	OGGETTO DEL CREDITO RICHiesto	IMPORTO LORDO RICHiesto
1	Sig. Rosario Giardina n.q. di legale rappresentante pro tempore della E.G.V. Costruzioni S.r.l.	n. 40 CSL del 06/10/2015 (prot. gen. n. 24400 del 06/10/2015)	Esecuzione sentenza Corte di Appello di Palermo n. 168/1996, sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1524/2004 e sentenza TAR Sicilia n. 2838/2006	€. 127.590,70 (oltre gli ulteriori interessi legali sulla sorte di €. 119.063,82 dall’1.1.2014 all’effettivo soddisfo)

- di disporre la pubblicazione della presente delibera all’Albo Pretorio on-line e la notifica al richiedente;

- di disporre la trasmissione, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Cefalù, al Responsabile del Settore Affari Legali ed al Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall’avvenuta notifica.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. 24/08/1993, n. 378.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Presidente

Dr Vincenzo Lo Fermo

Componente

Dr Antonio Gangi

Componente

Dr Victor Di Maria

Segretario Generale

Dott.ssa Maria Rosaria Sergi

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cefalù: www.comune.cefalu.pa.it - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del D. LGS n. 267/2000.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cefalù: www.comune.cefalu.pa.it albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)